

Reati Ambientali E Tutela Ambientale



CODICE PENALE

D.Lgs. 152/2016
(Codice ambiente)

**ALTRE LEGGI
SPECIALI**

3 PARTE
PRESCRIZIONE ASSEVERATA



Influenza del diritto dell'Unione sul diritto penale dell'ambiente

- La Direttiva 2008/99/CE impone agli Stati membri uno standard minimo di tutela penale, limitato alla violazione ambientali concretamente lesive del bene ambiente. Le condotte devono essere punite qualora: *"provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora"* (art.3).
- Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare che i reati ambientali siano puniti "con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive"
- Deve essere prevista, per questa tipologia di reati, la responsabilità delle persone giuridiche

delitti

- ② incendio boschivo (423 bis c.p.)
- ② inondazione, frana, valanga (426 c.p.)
- ② danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga (427 c.p.)
- ② crollo di costruzioni o altri disastri (434 c.p.)
- ② avvelenamento di acque e di sostanze alimentari (439 c.p.)
- ② distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione (499 c.p.)
- ② diffusione di una malattia delle piante o degli animali (500 c.p.)
- ② uccisione di animali (544 bis c.p.)
- ② maltrattamento di animali (544 ter c.p.)
- ② spettacoli o manifestazioni vietati (544 quater c.p.)
- ② divieto di combattimenti tra animali (544 quinquies c.p.)

contravvenzioni

- ② getto pericoloso di cose (674 c.p.)
- ② danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (733 c.p.) e
- ② distruzione o deturpamento di bellezze naturali (734 c.p.)

D.Lgs. n. 121/2011

*DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011 , n. 121 - Attuazione della direttiva **2008/99/CE** sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva **2009/123/CE** che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. GURI n. 177 del 1 Agosto 2011*

ha: introdotto nel codice penale due nuovi reati contravvenzionali
art. 727 bis, cod. pen.

(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
art. 733 bis, cod. pen.

(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

cd. Eco-reati

legge 68/2015

«Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente».

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale)

Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza
del delitto di inquinamento ambientale)

Art. 452-quater. (Disastro ambientale)

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente)

Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Art. 452-septies. (Impedimento del controllo)

Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti)

Art. 452-novies. (Aggravante ambientale)

Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso)

Art. 452-undecies. (Confisca)

Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi)

Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica)

Art. 452-Quaterdecies - (Attività Organizzata Per Il Traffico Illecito Dei Rifiuti)

legge 68/2015
CONTENUTI PRINCIPALI

Nuovo titolo VI bis del codice penale

- 5 nuove figure delittuose
- Mitigazione delle pene in caso di "Ravvedimento Operoso"
- Obbligo al recupero e ripristino dei luoghi, quando possibile

legge 68/2015
CRITICITÀ

**Principi di precisione
e tassatività**

(cause di incostituzionalità)

**Eccessiva restrizione
della fattispecie**
(rischio casistica non esaustiva
delle condotte criminose)

La legge **68/2015** (in vigore dal 29.5.2015)

- introduce nel codice penale un autonomo titolo (Titolo VI-*bis*) riguardante i delitti contro l'ambiente.

La collocazione del Titolo VI-*bis*

“*a ridosso*” del titolo concernente i **delitti contro l'incolumità pubblica** risponde ad un preciso obiettivo del legislatore: tutelare l'ambiente anche al fine di garantire le condizioni per lo sviluppo bio-psichico dell'uomo in modo che il bene giuridico ambiente risulti valorizzato proprio dal legame con la persona umana

- Prevede incriminazioni di **danno** e di **pericolo concreto** con elevati livelli edittali di pena
- I nuovi delitti introdotti sono costruiti secondo una “*progressione criminosa verso l'alto*” al fine di coprire diverse offese al bene ambiente
- Viene modificato il regime di punibilità delle contravvenzioni ambientali “*formali*” (che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette) previste dal d.lgs. 152/06

CODICE PENALE

Inquinamento ambientale, 452-bis

*E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 **Chiunque** abusivamente cagiona*

una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.



- La "**significatività**" verrà valutata dal giudice di volta in volta e, pertanto, solo dopo la commissione del fatto si saprà se quella compromissione o quel deterioramento è grave oppure "**insignificante**" (possibile *vulnus* al principio di determinatezza)
- La "**misurabilità del deterioramento**" indica un metodo da seguire per l'accertamento dell'evento: comparazione tra lo stato dell'ambiente prima che la condotta producesse i suoi effetti e lo stato della qualità dell'ambiente così come risulta dopo aver subito l'intervento di quella condotta
- La norma si colloca ad un "livello intermedio" tra le fattispecie contravvenzionali previste dal d.lgs. 152/06 e la più grave ipotesi di disastro ambientale e, in questo senso, potrebbe essere corretto ipotizzare che la compromissione e il deterioramento rilevanti non possano consistere in meri superamenti dei valori soglia indicati nel d.lgs. 152/06 in quanto già oggetto di autonoma sanzione contravvenzionale

**Art. 452 ter - Morte o lesione
come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale**

*Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale **conseguenza non voluta** dal reo, una lesione personale,*

*ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, **cioè per tutte le ipotesi di prognosi malattia maggiore ai 20 gg***

*si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni;
se ne deriva **una lesione grave**, la pena della reclusione da tre a otto anni;
se ne deriva **una lesione gravissima**, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva **la morte**, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.*

*Nel caso di morte di **più persone**, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.*

“DISASTRO”

INNOMINATO 434 CP

- Codice penale – art. 434 **Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

- Reato punito nella forma colposa dall'art. 449 c.p.

art 434 c.p.
è posto a presidio della pubblica incolumità.



AMBIENTALE 452 quater C.P.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un **disastro ambientale** è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, **la pena è aumentata.**

art 452 QUATER CO 3 c.p. è posto a presidio della pubblica incolumità + BENE AMBIENTE



“DISASTRO”

L'art. 452-quater c.p. prevede l'incriminazione di condotte (“abusive”) che abbiano cagionato:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema. Si tratta di una compromissione **piu grave** di quella significativa e misurabile di cui al reato di inquinamento ambientale in quanto contrassegnata dalla irreversibilità non di una singola matrice ambientale ma “dell'equilibrio tra componenti biotiche e abiotiche di un sistema unitario identificabile”
- 2) l'alterazione di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile soltanto con provvedimenti eccezionali. Compromissione caratterizzata dalla complessità tecnica delle operazioni di ripristino o una loro particolare onerosità sotto il profilo economico
- 3) una offesa alla pubblica incolumità derivante: (i) da una compromissione estesa dell'ambiente o dalla diffusione dei suoi effetti lesivi; (ii) dal numero dei singoli accadimenti lesivi della vita o dell'incolumità delle persone (morte o lesioni) scaturiti dall'evento inquinante (numero che non può essere esiguo perché il pericolo nei confronti della pubblica incolumità implica il coinvolgimento di una pluralità indeterminata di persone). Il concetto di “offesa alla pubblica incolumità” è così impreciso da porre un serio problema di compatibilità con i principi costituzionali

Il co. 3 integra un reato **pluri-offensivo**, tutelando **tanto l'integrità del bene ambiente quanto una forma qualificata di pubblica incolumità**.



ha inserito anche i delitti colposi ambientali

ART. 452 QUINQUES C.P.
DELITTI COLPOSI

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."



✓inquinamento e disastro ambientale colposo

✓pericolo di inquinamento e disastro ambientale colposo

ART. 452 SEXIES C.P.
**Traffico e abbandono di materiale
ad alta radioattività**

(Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000

chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di **compromissione o deterioramento**:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.


Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.



ART. 452 SEPTIES C.P. IMPEDIMENTO E CONTROLLO””

- L'art. 452-*septies* del c.p. è funzionale a consentire agli organi di controllo di svolgere efficacemente il proprio lavoro. Mira a proteggere il **regolare esercizio del controllo** allo scopo di **EVITARE** che per effetto di condotte di impedimento vengano alterate le verifiche e le eventuali acquisizioni di prove della commissione di illeciti in materia **ambientale** e in materia di **sicurezza sul lavoro**
- Le condotte possono essere le seguenti:
 - 1) Impedire l'accesso
 - 2) Predisponendo ostacoli
 - 3) Mutando artificialmente lo stato dei luoghi
 - 4) Intralciando o eludendo le attività di vigilanza e controllo
 - 5) Compromettendo gli esiti dell'attività di vigilanza e controllo

modalità:



**ART. 452 SEPTIES C.P.
IMPEDIMENTO E CONTROLLO””**

Si tratta di una evoluzione della “vecchia” disposizione contenuta nella normativa sulle Agenzie Ambientali che consentiva l’accesso negli impianti produttivi di tali operatori (art. 2-bis d.l. n. 496/1993), senza però l’indicazione di una sanzione correlata.

Non si tratta di un reato proprio, il fatto penalmente rilevante può riguardare qualsiasi soggetto che ponga in essere la condotta sanzionata, dunque **non è limitato a soggetti che conducono uno stabilimento o un insediamento produttivo**. Potrebbe applicarsi ad esempio anche ad un consulente aziendale o ad un laboratorio privato che fornisce analisi all’azienda.

DIMINUZIONE DELLA PENA

ART. 452 DECIES C.P.
“RAVVEDIMENTO OPEROSO”

Riprende sotto alcuni profili l'impostazione di cui all'art. 56 c.p.– prevedendo

“Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. e successive modificazioni, sono diminuite

dalla metà a due terzi qualora l'autore:

- a) **si adoperi per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,**
 b) provveda 'concretamente' alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

E **da un terzo alla metà** qualora l'autore:

- c) aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, o d) nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

- L'art. 452-decies, comma 2, prevede inoltre la possibilità di richiedere al giudice, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui sopra, in corso di esecuzione. In tali casi il corso della prescrizione viene sospeso.



DIMINUIZIONE DELLA PENA

**ART. 452 DECIES C.P.
“RAVVEDIMENTO OPEROSO”**

Delitto tentato EX ART. 56 CPC PREVEDE l'abbattimento della sanzione QUALORA l'agente evita che l'aggressione al bene giuridico generi ulteriori danni per effetto del ravvedimento dell'agente.

La diminuzione di pena è in rapporto al minor danno arrecato all'ambiente.

L'ART452 DECIES INVECE “**si adopera per evitare** che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori” sembra 'accontentarsi' della 'buona volontà' del trasgressore e non del risultato finale, vale a dire il risanamento.

L'IPOTESI ART.452 DECIES LETT C)

L'agente aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella individuazione degli autori, oppure nella ricostruzione del fatto o, ancora, nella sottrazione di risorse per la commissione dei delitti richiamati nell'art. 452-decies **più che di ravvedimento operoso SI VERTE nella categoria del 'pentitismo' O collaborazionismo**



**ART. 452 UNDECIES C.P.
CONFISCA**

prevede che, in tutti i casi di condanna o applicazione pena a seguito di patteggiamento per i reati di:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis);
- disastro ambientale (art. 452-quater);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies);
- impedimento del controllo (art. 452-septies);
- associazioni per delinquere di cui agli artt. 416 e 416-bis cod. pen. aggravate ai sensi dell'art. 452-octies,

è sempre ordinata la misura di sicurezza patrimoniale della confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che sono servite a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

È altresì previsto che i beni confiscati o i loro proventi siano messi nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni competenti per la bonifica dei luoghi e vincolati al relativo uso.

La confisca non trova applicazione qualora l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Un'ulteriore ipotesi di confisca è prevista dall'art. 1, co.3, L. 68, di modifica dell'art. 260 D.lgs. 152\06 (traffico illecito di rifiuti) mediante l'inserimento di un comma 4-bis. La disposizione prevede che debba sempre essere ordinata la confisca delle cose che sono servite a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

ART. 452 DUODECES C.P.
ORDINE GIUDIZIALE DI RIPRISTINO-RECUPERO
“RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI”


“Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il **recupero** e, ove tecnicamente possibile, il **ripristino** dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.”

ART. 452 TERDECIES C.P.
“OMESSA BONIFICA/RIPRISTINO/RECUPERO”
“OMESSA BONIFICA”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000,00 a euro 80.000,00”

- la condotta sanzionata non è circoscritta alla sola omessa bonifica, includendo pure l'omesso ripristino o recupero
- l'obbligo omesso deve scaturire, alternativamente,
 - (i) dalla legge
 - (ii) da un ordine del Giudice (i.e. il ripristino dello stato dei luoghi ex art. 452-terdecies c.p. o ex art. 260 d.lgs. 152/2006, ovvero l'ordine impartito da un giudice amministrativo o civile)
 - (iii) da ordine di un'autorità pubblica
- l'omissione dell'obbligo deve avere natura dolosa



cd. aggravanti

legge 68/2015

«Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente».

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale)

Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza
del delitto di inquinamento ambientale)

Art. 452-quater. (Disastro ambientale)

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente)

Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Art. 452-septies. (Impedimento del controllo)

Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti)

Art. 452-novies. (Aggravante ambientale)

Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso)

Art. 452-undecies. (Confisca)

Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi)

Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica)

Art. 452-Quaterdecies - (Attività Organizzata Per Il Traffico Illecito Dei Rifiuti)

**ART. 452 OCTIES C.P.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI****Associazione a delinquere**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

**ART. 452 NOVIES C.P.
AGGRAVANTE AMBIENTALE**

Il nuovo art. 452-novies C.P. introduce specifiche aggravanti applicabili in tutti i casi in cui un fatto già previsto come reato, sia commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti contro l'ambiente ora contemplati dal codice penale, dal d.lgs. 152\06 e da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, nonché, nel caso in cui dalla commissione del fatto derivi la violazione di una o più norme previste dal d.lgs. 152\06 o da altra legge che tutela l'ambiente. La disposizione stabilisce altresì che, in ogni caso, il reato è procedibile d'ufficio.

ampliamento art. 32 CP in materia di pene accessorie

L'art. 1, co. 5, L. 68/2015 inserisce i delitti di inquinamento (art. 452-bis), disastro ambientale (art. 452-quater), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies), impedimento al controllo (art. 452-septies) e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs. 152/06) tra i reati che comportano, in caso di condanna, la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

ART. 157 C.P.

• **raddoppio termini di prescrizione**

- ✓ L'art. 1, co. 6, L. 68/15 **modifica l'art. 157 cod. pen.**, raddoppiando termini di prescrizione per tutti i delitti compresi nel Titolo VI-bis.

CONSIDERAZIONI PROCESSUALI

nuovi delitti

• **Allungamento dei termini di prescrizione:** la nuova legge dispone il **raddoppio** dei termini di prescrizione dei reati.

Ad esempio il delitto di inquinamento ambientale, ex 452-bis c.p., si prescriverà in 15 anni.

• **Intercettazioni telefoniche:** con l'introduzione dei nuovi delitti **si amplia il ricorso all'acquisizione di fonti di prova tramite intercettazioni telefoniche** prima utilizzabili nel solo caso del traffico illecito dei rifiuti (prerogativa dell'Autorità Giudiziaria per il tramite di Corpi di Polizia).

• **Misure cautelari:** non solo quelle reali (sequestro e confisca) ma anche **personali**.

ART. 452 QUATERDECIES C.P. ATTIVITA' ORGANIZZATA PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

«Art. 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.»

2. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «416-ter» sono inserite le seguenti: «, 452-quaterdecies»;

b) le parole: «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono soppresse.

ALTRE LEGGI SPECIALI



- Art. 8 e 9 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202.
- Ipotesi dolosa e colposa:
- si tratta di un reato proprio che può essere commesso, salvo concorso esterno, solo dal Comandante di una nave, dai membri dell'equipaggio, dal proprietario della nave e dall'armatore della nave.
- la condotta criminosa consiste nel versamento in mare di sostanze inquinanti o nel causare lo sversamento in mare di dette sostanze. Il divieto di sversamento ha ad oggetto le acque interne, compresi i porti, le acque territoriali, gli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, l'alto mare.

Sversamenti in mare

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni" - GURI n. 261 del 9 novembre 2007 - SO n. 228

Art. 8.

Inquinamento doloso

1. **Salvo che** il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa **danni permanenti** o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9.

Inquinamento colposo

1. **Salvo che** il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa **danni permanenti** o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 10.

Pene accessorie

1. Al Comandante e ai membri dell'equipaggio (iscritti nelle matricole della gente di mare tenute dalla competente autorità marittima, condannati per il reato di cui all'art. 8 si applica la pena accessoria della sospensione del titolo professionale di durata, comunque, non inferiore ad un anno, ai sensi dell'art. 1083 del Codice della Navigazione.

Art. 11.

Divieto di attracco

1. Al Comandante e ai membri dell'equipaggio **condannati per i reati di cui agli articoli 8 e 9 e'** è inibito l'attracco ai porti italiani per un periodo comunque non inferiore ad un anno, commisurato alla gravità del reato commesso, da determinarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ALTRE LEGGI SPECIALI

legge 68/2015

inasprimento sanzioni in caso di commercio di animali e vegetali in via di estinzione.

L'art. 2 della L. 68/15 interviene ad inasprire le sanzioni amministrative e penali già previste dalla L. 150/1992.


I reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

legge 68/2015 CONTENUTI PRINCIPALI

Revisione del catalogo
"reati presupposto"
d.lgs. 231/2001



ALTRE LEGGI SPECIALI



I reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della **legge 28 dicembre 1993, n. 549** (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive, ex art. 3 della L. n. 549 del 28 dicembre 1993, recante rubrica "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente")

ALTRE LEGGI
SPECIALI



legge 68/2015

Reati ambientali e persone giuridiche

Art. 25 undecies

modifiche alla disciplina della responsabilità delle persone giuridiche

L'art. 1, co. 8, L. 68/15 modifica l'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, prevedendo l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi stabilite ai nuovi delitti contro l'ambiente.

legge 68/2015
CONTENUTI PRINCIPALI

**Revisione del catalogo
"reati presupposto"
d.lgs. 231/2001**

ALTRE LEGGI SPECIALI

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

«Art. 25-undecies (Reati ambientali)»

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

ALTRE LEGGI SPECIALI

Decreto 231

Modello Organizzativo

in linea generale, le misure per prevenire le contravvenzioni ambientali introdotte tra i reati presupposto nel 2011 risultano efficaci anche per i nuovi delitti

MA è necessaria l'analisi del rischio per verificare se occorrono integrazioni e modifiche

... Modello Organizzativo

Ad esempio, rafforzare la gestione di adempimenti e attività connessi alla bonifica a seguito di un evento potenzialmente in grado di contaminare suolo, sottosuolo, acque superficiali/sotterranee, definendo ruoli e responsabilità:

- ✓ comunicazione dell'evento alle autorità competenti, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
- ✓ identificazione di elementi di potenziale contaminazione (attuale o storica) ai fini della valutazione di avviamento delle necessarie attività di messa in sicurezza e di bonifica;
- ✓ monitoraggio delle procedure operative e amministrative nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
- ✓ verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato;
- ✓ predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.

legge 68/2015
CONTENUTI PRINCIPALI

Revisione del catalogo
"reati presupposto"
d.lgs. 231/2001

ALTRE LEGGI SPECIALI

La **diligenza esigibile** dipende inevitabilmente dalla **conoscenza del rischio**, secondo il modello normativo consolidatosi nella materia della sicurezza sul lavoro.

Si rende quindi necessaria un' "**analisi endoscopica**" della realtà e del contesto d'impresa:

- individuazione dei **beni giuridici tutelati** dalle nuove norme (acque, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora, fauna, pubblica incolumità);
- definizione del **contesto di riferimento**: aree naturali protette, vincoli paesaggistici, ambientali, storici, artistici, architettonici, archeologici, specie animali o vegetali protette;
- individuazione delle **fonti di pericolo**: processi industriali, produttivi, sostanze, eventi pregressi, sorgenti, accumulo e bloaccumulo: quindi **indagine retrospettiva e scientificamente orientata**, anche alla luce dei principi di prevenzione e precauzione;
- **misurazione** degli impatti, analisi della loro **significatività**;
- **valutazione del rischio**, secondo rigorosi criteri di approccio tecnico scientifico: la *Life Cycle Perspective*, ossia la valutazione degli impatti secondo una prospettiva trascendente i luoghi di produzione.

legge 68/2015
CONTENUTI PRINCIPALI

Revisione del catalogo
"reati presupposto"
d.lgs. 231/2001

ALTRE LEGGI SPECIALI

"RISCHIO AMBIENTALE"

- La valutazione del "rischio ambientale" (inteso come rischio di **cagionare** una **compromissione** all'ambiente) deve comprendere (oltre alle "classiche" matrici suolo, sottosuolo e acque) anche beni ambientali sino ad ora mai indagati (ecosistemi, biodiversità della flora e della fauna) o poco indagati (aria)
- La valutazione deve estendersi anche al c.d. "rischio sanitario" al fine di prevenire i delitti di cui all'art. 452-ter (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale) e all'art. 452-quater punto 3) (disastro ambientale con "offesa alla pubblica incolumità")
- I nuovi delitti possono essere realizzati anche nella forma "commissiva mediante omissione" e il nostro ordinamento giuridico prevede già una norma che individua il titolare di una posizione di garanzia il quale ha l'**obbligo giuridico di impedire il verificarsi di condotte di inquinamento**. L'art. 18, comma 1° lett. q) del d.lgs. 81/2008, dispone che il datore di lavoro e i dirigenti debbano: "prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio"
- E' opportuno (oltre che doveroso in alcuni casi) "misurare" (cfr. art. 452-bis) gli impatti ambientali

RISCHIO AMBIENTALE epistemologia dell'incertezza

rischio incerto (es. utilizzo di sostanze chimiche "emergenti" come i PFAS o PFOA o nuovi materiali come i "nanomateriali") secondo le seguenti tre categorie: (i) **prevedibilità**; (ii) **imprenditore-modello**; (iii) l'**evitabilità** dell'evento

E' necessario valorizzare l'aspetto precauzionale descritto dall'art. 301 del d.lgs. 152/06 che si applica in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute o per l'ambiente. Il "*dovere di sapere*" e quindi di acquisire informazione sui rischi è di pertinenza delle imprese: è un dovere che va costantemente implementato nel contesto del più generale dovere degli Enti di auto-organizzarsi efficacemente sul terreno della prevenzione del rischio-reato

L'obbligo di **ripristino** dello *status quo ante*, divenuto obbligatorio per tutti i delitti ambientali, impone di prevedere una adeguata copertura assicurativa

La "prescrizione lunga" (per i delitti ambientali di nuovo conio i termini di prescrizione sono raddoppiati rispetto a quelli ordinari di cui all'art. 157 c.p.) e le nuove ipotesi di confisca cancellano l'immagine distorta secondo la quale i reati ambientali sono "*illeciti minori*"

Il nuovo reato di impedimento del controllo (art. 452-septies) impone di adottare nuovi comportamenti nel caso di accertamenti e controlli in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro

ALTRE LEGGI SPECIALI

legge 68/2015
CONTENUTI PRINCIPALI
Revisione del catalogo
"reati presupposto"
d.lgs. 231/2001

I Modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 D.lgs. 231/2001):

- individuare le **attività** nel cui ambito possono essere commessi i reati (*risk assessment*);
- prevedere specifici **protocolli cautelari** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (*risk management*);
- individuare **modalità di gestione** delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (*budget ambientale, ecc...*);
- prevedere obblighi di **informazione** nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza);
- introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre l'art. 7 D.lgs. 231/2001 prevede i seguenti criteri per la **verifica dell'efficace attuazione del Modello** ossia:

- una **verifica periodica** e l'eventuale **modifica dello stesso** quando sono "*scoperte significative violazioni alle prescrizioni*" ovvero quando "*intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*"
un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Adeguamento e progettazione dei MOG in relazione ai nuovi delitti ambientali presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti: la fase di *risk management*

- Rilevazione e **valutazione del grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere**, allo scopo di reperire i punti di criticità rispetto alla prevenzione del rischio reato (es. valutazione del SGA in relazione al nuovo scenario).
- Identificazione e formalizzazione delle cautele applicabili** ai rischi in precedenza individuati, sempre con ampio ricorso al "**sapere tecnico scientifico**", individuando le misure di sicurezza astrattamente idonee.
- Il **principio dell'azione ambientale** (art. 3-ter del D.lgs. 152/2006), costituendo un obbligo gravante sulle organizzazioni complesse, impone la più **ampia tutela ambientale**, degli ecosistemi e del patrimonio culturale, secondo i principi "**chi inquina paga**", di **precauzione**, di azione **preventiva**, di **correzione prioritaria alla fonte** dei danni ambientali.

ALTRE LEGGI SPECIALI

Conseguenze per l'impresa:

- Codice appalti art. 38: requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche – questi reati rilevano per l'esclusione discrezionale.
- Confisca: disposta con la sentenza di condanna o sentenza 444 c.p.p. nell'ipotesi di discarica abusiva.

legge 68/2015

CONTENUTI PRINCIPALI

Revisione del catalogo
"reati presupposto"
d.lgs. 231/2001

DELEGA DI FUNZIONI

- Conferita per iscritto
- A un soggetto competente
- Con poteri di spesa
- Esclude la responsabilità dei vertici aziendali

ALTRE LEGGI SPECIALI

legge 68/2015
CONTENUTI PRINCIPALI

Revisione del catalogo
"reati presupposto"
d.lgs. 231/2001

IL D.LGS. 231/2001 E GLI ILLECITI AMBIENTALI

- IL D.LGS. 121/2011 ESTENDE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AD ALCUNI ILLECITI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELL'AMBIENTE
- NEL CASO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER I REATI IN MATERIA DI AMBIENTE, OLTRE ALLE SANZIONI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ PERSONALI, SONO APPLICABILI ALL'ENTE SANZIONI DIVERSIFICATE E GRADUATE IN RELAZIONE AL TIPO DI REATO, SECONDO TRE CLASSI DI GRAVITÀ.
- IN PARTICOLARE POSSONO ESSERE COMMINATE:
 - ↳ SANZIONI PECUNARIE
 - ↳ SANZIONI INTERDITTIVE, CHE POSSONO COMPORTARE, TRA L'ALTRO, L'INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ, LA SOSPENSIONE O REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DELL'ILLECITO, IL DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, L'ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI E L'EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI, IL DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI
 - ↳ CONFISCA DEL PROFITTO CONSEGUITO CON L'ILLECITO;
 - ↳ PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA, PER ESTRATTO O PER INTERO

Risarcimento

Eccezione alle regole generali: il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.

CASO ILVA

- > IN RELAZIONE A TALE PROBLEMATICHE, SI OSSERVA PRELIMINARMENTE, È IMPRESCINDIBILE IL RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE CHE HA DEFINITO IL PROFITTO COME «IL VANTAGGIO ECONOMICO DI DIRETTA E IMMEDIATA DERIVAZIONE CAUSALE DAL REATO» (CASS. SEZ. UN., 27 MARZO 2008 - DEP. 2 LUGLIO 2009, N. 26654, FISIA ITALPIANTI S.P.A.)
- > NEL CASO IN ESAME, L'IPOTIZZATO DANNO AMBIENTALE CAGIONATO DALLE CONDOTTE DELITTUOSE DEGLI IMPUTATI NON PUÒ CERTO RITENERSI EQUIVALENTE ALL'INCREMENTO PATRIMONIALE OTTENUTO DALLE SOCIETÀ CONVOLTE QUALE DIRETTA E IMMEDIATA CONSEGUENZA DEI REATI PRESUPPOSTO (E, IN PARTICOLARE, DEGLI ILLECITI AMBIENTALI). IL PROFITTO CONFISCABILE NON PUÒ ESSERE CALCOLATO FACENDO RIFERIMENTO AI COSTI STIMATI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INVESTIMENTI FUTURI, COME INVECE HANNO FATTO I GIUDICI TARANTINI SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE VI SIA UNA CORRELAZIONE TRA QUESTI COSTI E LE SINGOLE PREGRESSE OMISSIONI PENALMENTE RILEVANTI IN MATERIA AMBIENTALE
- > CONTRO L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DEL RIESAME DI TARANTO, CHE HA CONFERMATO IL PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO PREVENTIVO DISPOSTO DAL G.I.P., HANNO PROPOSTO RICORSO PER CASSAZIONE LE SOCIETÀ DESTINATARIE DELLA MISURA CAUTELARE
- > LA SUPREMA CORTE HA ACCOLTO IL RICORSO E HA ANNULLATO IL SEQUESTRO PREVENTIVO
- > INNANZITUTTO, SECONDO LA SUPREMA CORTE È ERRATA L'IMPOSTAZIONE SEGUITA DAL PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO PERCHÉ PRENDE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI UNA SERIE DI FATTISPECIE DI REATO (SEGNOTAMENTE IL DISASTRO INNOMINATO, LA RIMOZIONE O OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO E L'AVVELENAMENTO DI ACQUE O DI SOSTANZE ALIMENTARI) DEL TUTTO ESTRANEE AL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO E COME TALI INIDONEE A FONDARE UNA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
- > IN SECONDO LUOGO, I PRINCIPI DI LEGALITÀ E DI IRRETROATTIVITÀ, SANCITI DALL'ART. 2 DEL D.LGS. N. 231/2001, SUBORDINANO L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI A CARICO DEGLI ENTI AD UNA PREVISIONE LEGISLATIVA ESPRESSA CHE SIA ENTRATA IN VIGORE PRIMA DELLA COMMISSIONE DEL FATTO, NE CONSEGUENZE CHE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA CONFISCA PER EQUIVALENTE EX ART. 19 DEL DECRETO, SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA DATA DI REALIZZAZIONE DELLE CONDOTTE COSTITUENTI REATO E NON AL MOMENTO DI PERCEZIONE DEL PROFITTO DA PARTE DELL'ENTE

Reati Ambientali E Tutela Ambientale



CODICE PENALE

**D.Lgs. 152/2016
(Codice ambiente)**

**GRAZIE
DELL'ATTENZIONE**

**ALTRE LEGGI
SPECIALI**